*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 159° - Numero 215**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 15 settembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**



**Presidenza del Consiglio dei ministri**



## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2018.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pavone Canavese e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pavone Canavese (Torino);

Vista la delibera n. 29 del 24 luglio 2018, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pavone Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Zarcone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Pavone Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alessandro Andrea Perenchio.

In data 12 luglio 2018, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 29 del 24 luglio 2018 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 luglio 2018.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pavone Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Zarcone, in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 14 agosto 2018

*Il Ministro dell'interno:* SALVINI

**18A05885**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2018.

**Scioglimento del consiglio comunale di Santa Sofia d'Epiro e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonella Vecchio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni dei consiglieri, succedutesi nel tempo, il consiglio comunale si è ridotto a quattro componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Cosenza pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 luglio 2018.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Antonella Vecchio, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 2 agosto 2018

*Il Ministro dell'interno:* SALVINI

**18A05886**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2018.

**Scioglimento del consiglio comunale di Gavardo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Gavardo (Brescia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 giugno 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gavardo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Pavone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Gavardo (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Emanuele Vezzola.

Il citato amministratore, in data 29 giugno 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 luglio 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gavardo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Pavone, in servizio presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Roma, 2 agosto 2018

*Il Ministro dell'interno:* SALVINI

**18A05887**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2018.

**Scioglimento del consiglio comunale di Oncino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Oncino (Cuneo);

Considerato altresì che, in data 1° agosto 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Oncino (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Oncino (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Bianchi.

Il citato amministratore, in data 1° agosto 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oncino (Cuneo).

Roma, 14 agosto 2018

*Il Ministro dell'interno:* SALVINI

**18A05888**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 agosto 2018.

**Modifica del decreto 12 novembre 2009 recante la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche e integrazioni, recanti la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Considerata la recente diffusione nel territorio nazionale di ditte che effettuano la lavorazione, la selezione, la concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con l'impiego di selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;

Considerata l'esigenza di definire i requisiti di professionalità appropriati e necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della specifica attività per conto terzi sopra indicata, come previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Considerata la necessità di stabilire le attrezzature costituenti la dotazione minima per lo svolgimento della specifica attività per conto terzi sopra indicata, nonché i dati da riportare nella richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Considerata la necessità di semplificare le procedure autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e di qualità, prevedendo la possibilità di inoltrare un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste;

Ritenuto opportuno modificare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 inserendo adeguate disposizioni specifiche per le ditte che esercitano attività per conto terzi con l'impiego di selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo, nella seduta del 10 e 11 aprile 2018;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato «Dati essenziali da fornire con la richiesta di autorizzazione e documentazione da allegare», è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato II/A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato «Indicazioni da riportare nell'autorizzazione», è sostituito dall'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato «Prescrizioni fitosanitarie in funzione della categoria di appartenenza», è sostituito dall'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

1. L'allegato IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 rubricato «Strutture e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005», è sostituito dall'allegato IV del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 749*

---

ALLEGATO *I*

DATI ESSENZIALI DA FORNIRE CON LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Dati essenziali da allegare alla richiesta.

Nella richiesta di autorizzazione, in bollo del valore legale in corso, devono essere riportati almeno i seguenti dati, indicando se si tratta di prima iscrizione, di richiesta di modifica o sostituzione di autorizzazione preesistente:

*a)* autorizzazione richiesta, in particolare:

1) alla produzione di piante (indicare se trattasi di piccolo produttore);

2) all'accreditamento per produzione di materiale di moltiplicazione;

3) all'iscrizione al RUP;

4) all'uso del passaporto delle piante CE;

5) al commercio all'ingrosso;

6) centro di raccolta;

7) centro di spedizione o di trasformazione;

8) all'esercizio dell'attività sementiera;

9) alla lavorazione, selezione, concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con impiego di selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;

10) alla produzione di agrumi;

11) alla produzione di patate da consumo;

12) all'importazione da Paesi terzi;

13) all'accreditamento quale produttore/fornitore di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati;

*b)* categoria del materiale prodotto, in particolare:

1) piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;

2) piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;

3) piante ornamentali da esterno (pieno campo);

4) piante ornamentali da interno (coltura protetta);

5) materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;

6) piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;

7) vite e relativi materiali di moltiplicazione;

8) piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse ecc.);

9) patate da consumo;

10) agrumi;

11) agrumi con peduncolo e foglie;

12) legname;

13) sementi;

14) micelio fungino;

*c)* per l'autorizzazione al commercio all'ingrosso, indicare la tipologia del materiale commercializzato:

1) materiale vivaistico;

2) tuberi-seme di patate;

3) piante finite;

4) legname;

5) agrumi con peduncolo e foglie;

*d)* se centro di raccolta, specificare di:

1) patate da consumo;

2) agrumi;

3) agrumi con peduncolo e foglie;

*e)* se centro di spedizione e/o trasformazione, specificare di:

1) patate da consumo;

2) agrumi;

3) agrumi con peduncolo e foglie;

*f)* se importatore da Paesi terzi, specificare di:

1) piante e relativi materiali di moltiplicazione;

2) sementi;

3) legname;

4) terra e terreno di coltura;

5) frutta;

6) altri vegetali (escluse le piante e i relativi materiali di moltiplicazione);

*g)* se produttore di sementi, specificare:

1) produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi;

2) confezionamento/riconfezionamento di sementi;

3) lavorazione, selezione, concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi, incluse quelle effettuate da ditte con selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;

*h)* se produttore/fornitore di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati:

1) condizionamento;

2) immagazzinamento;

3) commercializzazione;

*i)* nel caso di richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, indicare:

1) le specie per cui si richiede l'uso del passaporto;

2) le specie per cui si richiede l'uso del passaporto «ZP» e relativa zona protetta;

*l)* relativamente alla ditta richiedente:

1) il cognome e il nome, oppure la ragione sociale e l'eventuale sigla;

2) il codice fiscale, la partita I.V.A.;

3) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

4) il numero di telefono, il numero di cellulare, il numero di fax e la e-mail; il domicilio o sede legale. Se il titolare è persona fisica, riportare anche la data e il Comune di nascita e la sigla della Provincia di nascita;

5) l'indicazione delle autorizzazioni di cui la ditta o il titolare è eventualmente in possesso al momento della presentazione della domanda, specificando per ciascuna il numero, la data del rilascio e l'ente di competenza;

6) l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione delle sementi, se diversi dalla sede legale, comprensiva degli indirizzi e recapiti telefonici, numeri di fax ed e-mail;

7) per le ditte che effettuano lavorazione, selezione e concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata, l'ubicazione del magazzino di sosta o ricovero dei predetti macchinari; per ciascun macchinario deve essere indicato il codice e il tipo di macchina, l'anno di immatricolazione, il numero identificativo macchina;

*m)* se si tratta di persona giuridica, occorre indicare:

1) i dati anagrafici relativi al rappresentante legale (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il domicilio (numero di telefono, numero di cellulare, numero di fax, e-mail);

*n)* se il rappresentante legale è diverso dal responsabile tecnico/fitosanitario occorre indicare:

1) i dati anagrafici relativi al responsabile tecnico/fitosanitario (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il domicilio (numero di telefono, numero di cellulare, numero di fax, e-mail);

*o)* per ogni centro aziendale:

1) il codice, assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa. Il codice così attribuito non potrà subire variazione e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale;

2) l'ubicazione del centro aziendale, comprensiva della via, numero civico, località, comune, sigla della provincia, c.a.p., numero di telefono, numero di fax ed e-mail;

3) la tipologia del centro aziendale (se trattasi di ufficio, punto vendita, magazzino, magazzino di sosta o ricovero dei selezionatori mobili di sementi, centro di raccolta, di spedizione, di trasformazione o di lavorazione);

4) la superficie agricola utilizzata per l'attività di produzione;

*p)* per ogni settore di attività, se:

1) produttore di: piante da frutto, materiale di propagazione di piante da frutto, materiale di propagazione di piante ornamentali, ornamentali da esterno (pieno campo), ornamentali da interno (coltura protetta); piantine ortive, piante aromatiche ed officinali, piante forestali, piante bonsai, piante acquatiche, piante grasse, patate da consumo, agrumi, legname;

2) commerciante all'ingrosso di: materiale vivaistico, piante finite, tuberi-seme di patate, agrumi con peduncolo e foglie, legname;

3) centro di raccolta, spedizione, trasformazione di: patate da consumo, agrumi;

4) importatore da Paesi terzi di: materiale da riproduzione, sementi, legname, terra e terreno di coltura, frutta, altri vegetali (escluso piante e relativi materiali da riproduzione);

5) produttore di sementi;

6) ditte che effettuano lavorazione, selezione e concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;

7) produttore di micelio fungino, commerciante di micelio fungino;

*q)* dichiarazione attestante l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 21 del decreto legislativo;

*r)* informativa per il trattamento dei dati personali;

*s)* data e firma del dichiarante, apposta a norma di legge.

2. Documenti da allegare alla richiesta in funzione della categoria.

*a)* Produttore-vivaista:

1) richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;

2) relazione descrittiva del processo produttivo;

3) elenco dei generi o delle specie che si intendono produrre;

4) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

5) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente;

6) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di «Piccolo Produttore» ai sensi dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo, quando i vegetali prodotti sono elencati nell'Allegato V, Parte A, del decreto legislativo.

*b)* Produttore-vivaista iscritto al RUP e fornitore-accreditato:

oltre ai documenti previsti per il produttore-vivaista (dal n. 1 al n. 5), allegare:

1) piano del processo produttivo ai sensi dei decreto ministeriale 14 aprile 1997 e decreto ministeriale 9 agosto 2000 in funzione della categoria del materiale prodotto.

*c)* Produttore che commercializza all'ingrosso patate da consumo:

1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

*d)* Produttore che commercializza all'ingrosso frutti di agrumi:

1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

*e)* Produttore che commercializza all'ingrosso legname:

1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

*f)* Commerciante all'ingrosso ed importatore da paesi terzi:

1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente:

*g)* Centro di raccolta e/o di spedizione e/o trasformazione:

1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

*h)* Produttori di sementi:

1) richiesta di eventuale colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto, o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;

2) documentazione relativa ai requisiti posseduti dal titolare o dalla figura tecnica;

3) descrizione dell'attività che si intende esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la selezione delle sementi con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare;

4) elenco delle categorie a cui appartengono le specie vegetali che si intendono produrre e, indicativamente, le relative quantità;

5) planimetria dello stabilimento evidenziante gli spazi destinati all'attività sementiera e la dislocazione dell'attrezzatura;

6) titolo di possesso di locali e impianti;

7) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

8) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

*i)* Produttori e commercianti di micelio fungino:

1) richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;

2) planimetria catastale del locale evidenziante lo spazio destinato alla produzione di micelio fungino (attestazione della disponibilità/possesso di locali e impianti - originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);

3) descrizione dell'attività che si intende esercitare, con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la produzione di micelio fungino;

4) elenco delle specie fungine che si intendono produrre e, indicativamente, le relative quantità. Specie e quantità potranno essere variate mediante denuncia trimestrale al Servizio fitosanitario regionale nella quale dovranno essere indicati, per ogni specie fungina, la quantità, il lotto, il numero di etichette utilizzate nonché l'origine del materiale di moltiplicazione;

5) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

6) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente;

7) dichiarazione attestante l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2007.

*l)* Ditte che effettuano lavorazione, selezione, concia, confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata:

1) descrizione dell'attività che si intende esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare per ciascuna macchina impiegata;

2) per ciascun selezionatore mobile deve essere indicato il codice e il tipo di macchina, l'anno di immatricolazione, il numero identificativo macchina;

3) elenco delle specie vegetali che si intendono lavorare e, indicativamente, le relative quantità;

4) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

5) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.

---

ALLEGATO *II*

### INDICAZIONI DA RIPORTARE NELL'AUTORIZZAZIONE

Nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo, che può essere anche comprensiva dell'eventuale iscrizione al RUP, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo, e dell'accreditamento ai sensi dei decreto ministeriale 14 aprile 1997, devono essere riportati i seguenti dati:

1) la ragione sociale della ditta autorizzata, la sede legale, l'elenco dei centri aziendali presso i quali si svolge l'attività, ubicati nel territorio di competenza del Servizio fitosanitario regionale che rilascia l'autorizzazione, corredati dal relativo indirizzo;

2) una o più delle seguenti tipologie per le quali è autorizzata:

*a)* Produzione di:

1. piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
2. piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;
3. piante ornamentali da esterno (pieno campo);
4. piante ornamentali da interno (coltura protetta);
5. materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
6. piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
7. vite e relativi materiali di moltiplicazione;
8. piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse, ecc.);
9. patate da consumo;
10. agrumi;
11. agrumi con peduncolo e foglie;
12. legname.

*b)* Commercio all'ingrosso di:

1. materiale vivaistico;
2. tuberi-seme di patate;
3. piante finite;
4. legname;
5. agrumi con peduncolo e foglie.

*c)* Centro raccolta/centro spedizione/centro di riconfezionamento di:

1. patate da consumo e/o agrumi.

*d)* Importazione di:

1. materiale da riproduzione;
2. sementi;
3. altri vegetali;
4. legname;
5. terra e terreno di coltura;
6. frutta.

*e)* Produzione sementiera, ovvero confezionamento/riconfezionamento, concia/confettatura o altri trattamenti di sementi di:

1. barbabietole;
2. cereali a paglia;
3. mais;
4. foraggere leguminose a semi minuti e a seme grosso;
5. foraggere graminacee;
6. sorghi;
7. oleaginose e da fibra;
8. ortive;
9. ornamentali e da fiore;
10. piante agrarie arboree ed arbustive;
11. materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili);

12. miscugli foraggeri;

13. miscugli per tappeti erbosi;

14. altre specie.

*f)* Moltiplicazione, produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati.

*g)* Condizionamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati.

*h)* Immagazzinamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati.

*i)* Ditte che effettuano lavorazione, selezione e concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata di:

1. barbabietole;

2. cereali a paglia;

3. mais;

4. foraggere leguminose a semi minuti e a seme grosso;

5. foraggere graminacee;

6. sorghi;

7. oleaginose e da fibra;

8. ortive;

9. ornamentali e da fiore;

10. piante agrarie arboree ed arbustive;

11. materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili);

12. miscugli foraggeri;

13. miscugli per tappeti erbosi;

14. altre specie.

3) un codice alfanumerico così formato:

*a)* numerazione progressiva dell'autorizzazione regionale formata da quattro cifre (es. 0001);

*b)* eventuale numero dell'iscrizione al RUP (costruito anteponendo il codice ISTAT della Regione al numero progressivo, separati da una barra (es. 01/0001);

*c)* eventuale numero di accreditamento (costituito anteponendo la sigla della provincia ai numeri sopracitati, separati da una barra (es. RM/0001; RM/01/0001).

4) la dicitura: «La presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente».

---

ALLEGATO *III*

PRESCRIZIONI FITOSANITARIE
IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

*a)* Produttore-vivaista e «piccolo produttore».

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;

4) comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente;

5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;

7) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;

8) registrare entro 48 ore dall'impiego di agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;

9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;

*c)* la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di *uso)*;

*d)* i passaporti, i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

10) acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;

11) rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;

12) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);

13) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;

14) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

15) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;

16) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

17) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

18) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;

19) impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;

20) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;

21) eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;

22) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

23) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

b) Produttori-vivaisti iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP).

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;

4) comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente;

5) comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;

6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

7) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;

8) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;

9) registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;

10) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;

*c)* la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di *uso)*;

*d)* i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

*e)* il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;

11) acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;

12) emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;

13) utilizzare materiali e accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;

14) rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;

15) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);

16) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;

17) tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente;

18) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

19) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;

20) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

21) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

22) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;

23) impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;

24) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;

25) eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;

26) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

27) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

*c)* Produttori che commercializzano all'ingrosso patate da consumo.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile, presso gli eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;

4) non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso nei campi di produzione e nei locali di lavorazione, trattamento e deposito delle patate;

6) non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da quelle di provenienza delle patate;

7) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

8) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di *uso)*;

*c)* almeno per un anno il passaporto delle piante del tubero seme;

10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

11) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

*d)* Produttori che commercializzano all'ingrosso frutti di agrumi.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile, sia in azienda che presso eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare sui documenti commerciali e sulle eventuali confezioni, l'indicazione del numero dell'autorizzazione ed il luogo di origine;

3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

4) comunicare entro 60 giorni i dati catastali di nuovi agrumeti non indicati nella richiesta di autorizzazione;

5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso agli agrumeti di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito degli agrumi;

7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione degli agrumeti;

*c)* la copia di un documento che attesti la disponibilità dei terreni;

*d)* il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;

8) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;

9) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

10) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

11) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

*e)* Produttori che commercializzano all'ingrosso legnami iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP).

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo legnami o prodotti derivati che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

3) individuare presso l'Azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali infestati e non adatti alla commercializzazione;

4) consentire ai soggetti incaricati l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei legnami;

5) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

6) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

7) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* un elenco aggiornato delle tipologie di legname commercializzato secondo i codici NC;

*c)* una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;

*d)* i passaporti o i certificati fitosanitari ed i documenti di commercializzazione del legname acquistato, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

*e)* la documentazione relativa al legname acquistato e ceduto soggetto alla normativa fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;

9) commercializzare esclusivamente legname prodotto da ditte autorizzate;

10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

11) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione del legname commercializzato;

12) tenere un elenco aggiornato degli acquirenti per «zone protette» di destinazione per il legname soggetto a passaporto di tipo «ZP»;

13) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;

14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

*f)* Commercianti all'ingrosso e importatori da paesi terzi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP).

I. commercianti all'ingrosso iscritti al RUP.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

4) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;

5) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

6) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

7) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;

*c)* i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

*d)* la documentazione prevista dalle normative vigenti relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla legislazione fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;

9) commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate;

10) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;

11) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

12) emettere il passaporto di sostituzione «RP», in caso di ripartizione di partite accompagnate da passaporto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;

13) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;

14) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

15) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

II. Importatori da paesi terzi iscritti al RUP.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.);

2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;

4) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

5) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attività;

*c)* la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonché copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);

8) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati;

9) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

10) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;

11) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;

12) comunicare al Servizio fitosanitario regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;

13) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

III. Commercianti all'ingrosso di patate da seme iscritti al RUP.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di deposito e vendita dei vegetali;

4) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

5) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;

*c)* la documentazione relativa alle patate da seme acquistate e cedute nonché le apposite registrazioni di carico e scarico che dovranno indicare:

il n. progressivo della registrazione, la data e la descrizione del prodotto (varietà e calibro);

il carico dei prodotti acquistati (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto, Paese d'origine);

lo scarico dei prodotti venduti (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto);

8) commercializzare esclusivamente patate da seme prodotte da ditte autorizzate, in confezioni originali e regolarmente etichettate;

9) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate da seme dalle patate da consumo); inoltre qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati;

10) indicare sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette al fine di garantire la rintracciabilità dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso;

11) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

*g)* Centro di raccolta e/o spedizione e/o trasformazione.

I. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione, di spedizione, che commercializzano all'ingrosso patate da consumo.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;

4) non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei prodotti vegetali;

6) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

7) non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole, al fine di impedire la propagazione di organismi nocivi;

8) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

9) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

10) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;

*c)* la documentazione relativa alle patate acquistate/conferite e cedute nonché le registrazioni che ne permettano la rintracciabilità;

11) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;

12) comunicare preventivamente al Servizio fitosanitario regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana e dimostrare di essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legislazione vigente;

13) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

II. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione, di spedizione, che commercializzano all'ingrosso frutti di agrumi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP).

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) garantire la rintracciabilità della partita di agrumi nel caso di ispezione fitosanitaria nel magazzino;

4) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, deposito e vendita dei frutti;

7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione;

*c)* la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di *uso)*;

*d)* i passaporti degli agrumi con peduncolo e foglie acquistati da terzi, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

*e)* il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;

8) emettere il passaporto delle piante, nel caso di commercializzazione di frutti con peduncolo e foglie, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;

9) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;

10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

11) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

*h)* Produttori di sementi.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

4) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;

6) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;

7) registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;

8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;

*c)* i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;

*d)* il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;

9) dichiarare annualmente al Servizio fitosanitario regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;

10) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;

11) utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;

12) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;

13) tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;

14) disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;

15) mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

16) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

17) non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

18) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

19) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.

*i)* Produttori e i commercianti di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;

2) effettuare ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, ovvero secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;

3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai luoghi di produzione, commercializzazione, condizionamento, conservazione ed immagazzinamento del micelio fungino;

4) rispettare i punti critici del proprio processo di produzione, in funzione delle modalità utilizzate secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 settembre 2007;

5) elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici secondo quanto stabilito dal punto *g)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2007;

6) tenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale e conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

*a)* il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;

*b)* il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;

*c)* il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;

*d)* tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;

*e)* i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;

*f)* altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale;

7) prelevare campioni da analizzare presso un laboratorio accreditato dal Servizio fitosanitario regionale assicurando che:

*a)* i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal Servizio fitosanitario regionale al momento dell'accreditamento;

*b)* i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

*c)* i campioni vengono prelevati da personale competente;

8) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

9) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

10) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto ministeriale 27 settembre 2007.

*l)* Ditte che effettuano lavorazione, selezione, concia, confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili.

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1) rendere disponibile ai soggetti incaricati della vigilanza, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);

3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

4) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza la verifica durante le fasi di lavorazione delle sementi;

6) comunicare al Servizio fitosanitario regionale che ha rilasciato l'autorizzazione e a quello competente per territorio, in relazione all'azienda agricola ove viene effettuata la prestazione, e ai competenti Uffici territoriali dell'ICQRF, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni attività, le informazioni inerenti:

*a)* le aziende agricole e l'ubicazione degli appezzamenti dove sarà effettuata la prestazione;

*b)* le date di presenza nelle singole aziende;

*c)* la specie, la varietà e i quantitativi di semente da lavorare;

*d)* le superfici aziendali di reimpiego della semente, dichiarate dall'azienda agricola;

*e)* eventuali trattamenti fitosanitari da effettuare sulle sementi;

7) conservare presso il centro aziendale ed esibire, a richiesta del personale incaricato:

*a)* l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;

*b)* una copia dei libretti di circolazione delle macchine e l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;

*c)* il registro per la registrazione cronologica delle sementi lavorate su cui vanno riportati: specie, varietà, quantità lavorata, data di lavorazione, nominativo dell'azienda presso cui viene effettuata la lavorazione e reimpiegato il seme, trattamenti effettuati;

8) provvedere alla pulizia accurata delle macchine a fine ciclo di lavorazione. La pulizia deve essere effettuata direttamente nell'azienda presso cui viene erogato il servizio;

9) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale.

---

ALLEGATO *IV*

### STRUTTURE E MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 214/2005

*a)* Produzione di piante e dei relativi materiali di moltiplicazione.

I terreni ed in generale i substrati di coltivazione utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere compatibili con le esigenze agronomiche delle specie vegetali che si intendono coltivare, conformi alle normative fitosanitarie in vigore, inoltre devono essere idonei a consentire l'utilizzo dei mezzi meccanici necessari.

Per la coltivazione in ambiente protetto occorre disporre di strutture adeguate al corretto sviluppo delle specie coltivate, atte a consentire una facile identificazione ed ispezione dei vegetali, nonché idonee a prevenire rischi fitosanitari.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione deve possedere caratteristiche tali da non costituire un rischio fitosanitario.

I sesti di impianto delle specie vegetali presenti in pieno campo devono garantire un armonico sviluppo delle piante in relazione all'età dell'impianto. Non sono ammissibili sesti di impianto che siano assimilabili a piantagioni definitive.

Il produttore deve:

adottare adeguate pratiche agronomiche e fitosanitarie (potature, concimazioni, diserbi, trattamenti chimici, ecc.) tali da garantire un ottimale sviluppo vegetativo delle colture presenti in vivaio;

utilizzare terricciati vergini o sterilizzati nonché contenitori nuovi o trattati con prodotti sterilizzanti/disinfestanti. Tali contenitori devono essere isolati dal suolo.

Sono fatte salve, per le specie per le quali esistono, le norme comunitarie e nazionali in materia fitosanitaria e di qualità.

*b)* Centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione e di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo.

Qualora procedano alla lavorazione delle patate, i Centri devono disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata ad impianti di depurazione.

*c)* Produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati.

Disporre di locali idonei alla conservazione dei materiali iniziali, alle operazioni di inoculazione, incubazione, confezionamento ed immagazzinamento.

Disporre di attrezzature idonee alla sterilizzazione.

### MACCHINE E ATTREZZATURE MINIME NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SEMENTIERA

*a)* Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione a produrre e lavorare a scopo di vendita le sementi:

1. Barbabietole: gruppo prepulitore (tarara + cilindri) - tappeto cernitore - levigatrice - calibratrice.

2. Cereali a paglia (escluso il riso): tarara - cilindri alveolati - gravimetrica e/o densimetrica.

3. Mais: tarara - cilindri alveolati - calibratrice - tavola densimetrica.

4. Riso: tarara - cilindri alveolati.

5. Foraggere leguminose a semi minuti: tappeto vellutato a rulli (di tipo americano) - tarara - cilindri alveolati - decuscutatrice elettromagnetica.

6. Foraggere graminacee: tarara - cilindri alveolati - spuntatrice.

7. Foraggere leguminose a seme grosso: tarara - cilindri alveolati.

8. Sorghi: tarara - cilindri alveolati.

9. Oleaginose e da fibra: tarara - cilindri alveolati.

10. Ortive: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

11. Ornamentali e da fiore: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

12. Piante agrarie arboree ed arbustive: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

13. Materiali di moltiplicazione (costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili): cernitrice - calibratrice.

14. Miscugli foraggieri: miscelatore.

15. Miscugli per tappeti erbosi: miscelatore.

16. Specie non comprese nei gruppi precedenti ma comprese nell'Allegato 3) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

*b)* Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione al confezionamento/riconfezionamento di sementi:

1. apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

*c)* Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione alla lavorazione, selezione, concia, confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi, incluse quelle effettuate da ditte con selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata:

1. apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

**18A05924**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

**Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro.**

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 125 del 2014 possono presentare le istanze per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte.

Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12,00 del cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (GURI).

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari e i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it e sul sito www.esteri.it

Il sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

**18A05922**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante: «Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici».**

Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 1, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 211 dell'11 settembre 2018, deve intendersi così corretto: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici».

**18A05954**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.».** (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2018).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 2, seconda colonna, primo rigo, all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, dove è scritto: «4-*ter*. Nei casi di cui al comma *4-ter*, lettera c)… », leggasi: «4-*ter*. Nei casi di cui al comma *4-bis*, lettera c)…».

**18A05925**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-215) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | | |
|---|---|---|---|
| | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**